

REGOLAMENTO DI TUTELA ANIMALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Mulazzo, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
 2. A tal fine il Comune di Mulazzo, promuove nell'ambito delle istituzioni scolastiche e delle attività di educazione permanente campagne educative indirizzate alla conoscenza del mondo animale e all'instaurarsi di una corretta convivenza tra uomo e animali.
 3. Il Comune di Mulazzo promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.
- Qualsiasi azione nei confronti degli animali che possa configurare reato di maltrattamento è comunque punibile ai sensi dell'art.727 del Codice Penale e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per cui sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino, anche temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a. alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 146/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
 - b. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

CAPO II ANIMALI IN GENERALE

Articolo 3

Cura degli animali

1. Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. Chiunque detiene animali deve accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono provvedendo a far visitare gli stessi da medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

Articolo 4

Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o liberi professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

Art. 5

Modalità di detenzione

1. È vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
 - b) ventilazione assente o insufficiente;
 - c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
 - d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria.
2. È vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena. Per la detenzione dei cani alla catena si applicano le norme del successivo articolo 8.
3. È vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati. Per i soli gatti è, altresì, consentita la detenzione in gabbia, per periodi limitati, presso strutture autorizzate, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3,

Articolo 6

Conduzione e trasporto di animali

1. E' vietato condurre da veicoli animali al guinzaglio.
2. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
3. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'art.169, comma 6, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
4. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
5. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

CAPO III

CANI

Articolo 7

Custodia dei cani in recinto

1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 8 mq..
Fanno eccezione i cani di taglia piccola I quali potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 6 mq.
2. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di 4 mq. Per i cani di taglia piccola di cui al punto precedente l'incremento di superficie è ridotto a 2 mq. per ogni soggetto in più.
3. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a quattro mesi.
4. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.
5. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere:
 - a. coperto su almeno tre lati; l'accesso al riparo deve essere orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'art.5, comma c)
 - b. con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici ;
 - c. rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
 - d. di altezza non inferiore a quella del cane;
 - e. di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
6. Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità.
7. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
8. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani. È comunque vietato custodire abitualmente i cani per lunghi periodi, tali da non consentire il rispetto di quanto previsto all'art. 3, in ambienti separati

dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, se non nelle ore notturne.

Articolo 8

Detenzione dei cani

1. La detenzione dei cani alla catena è consentita ~~alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne~~ **in modo non continuativo** a condizione che la catena sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia fissata ad altezza da terra inferiore al metro. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte nell'articolo precedente, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
2. ~~È vietato altresì l'uso del collare con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche, delle cinghie sottopancia e dei collari a strangolo.~~

Articolo 9

Cucciolate

1. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate ~~al competente ufficio comunale~~ o all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL per il tramite della Polizia Municipale. Entro lo stesso termine di quindici giorni, nel periodo antecedente le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione, hanno altresì l'obbligo di denunciare la scomparsa, la morte e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.

Articolo 10

Nulla osta per detenzione di cani

1. Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinto, ecc.) più di cinque cani di età superiore ai sei mesi deve ottenere il nulla osta del Comune su parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica della ASL.

Articolo 11

Accesso dei cani nelle aree pubbliche

I cani, nelle aree pubbliche ~~o aperte al pubblico~~, devono essere condotti al guinzaglio o muniti di idonea museruola; ~~nelle aree a verde pubblico~~ i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio.

Il sindaco, con proprio decreto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.

3. Entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento vengono individuate, con apposito decreto sindacale, le aree verdi dove è consentita la libera circolazione dei cani, senza guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale dell'accompagnatore.
4. Chi accompagna cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi ~~comprese quelle di libera circolazione dei cani~~, nei giardini e nei parchi deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.
5. Chi non rimuove le deiezioni solide dai suddetti luoghi e dagli spazi pubblici adibiti a passaggio pedonale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 19, IV comma, della l. r. 8 aprile 1995, n. 43.
6. Il sindaco, con propria ordinanza, su parere favorevole degli organi di vigilanza e del servizio verde pubblico, potrà vietare l'accesso ai cani, per un periodo da tre a sei mesi, in quelle aree verdi dove siano state accertate reiterate violazioni delle norme contenute nei commi 1, 4 e 5 di questo articolo.

Articolo 12

Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali salvo in quelli nei quali vengono venduti prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti della pesca.
2. L'esercente ha facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio.
3. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con scritto o disegno.
4. ~~Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile salvo il caso di esercizi che espongono derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali.~~

CAPO IV

ATTIVITÀ COMMERCIALI E ECONOMICHE

Articolo 13

Commercio al dettaglio di animali domestici

1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali domestici su aree private in sede fissa e su aree pubbliche ~~mediante l'utilizzo di un posteggio e delle attività di toelettatura~~, è subordinato al preventivo nulla osta del sindaco su parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica della ASL. In ogni caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto durante l'orario di vendita, negli intervalli tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana e durante il trasporto.
2. ~~La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, boxes o in altri contenitori non deve essere inferiore a quello previsto dal D.lvo 116/92 (attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) per le specie in esso contemplate e, comunque, tale da non comprometterne il benessere. Tutti gli animali devono~~

disporre in permanenza di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo.

3. Gli esercenti già in attività, devono presentare la richiesta di nulla osta di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ai fini della prevenzione del randagismo gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà ai sensi dell' art. 7 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43, devono tenere un registro di carico e scarico dei cani oggetto di commercio conforme al modello predisposto dal competente ufficio comunale. Il registro dovrà contenere l'elenco dei cani detenuti e per ognuno dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto.
5. E' fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine, fatta eccezione per gli animali acquatici.
6. Il comune stabilisce per gli esercenti il commercio di animali su aree pubbliche del territorio comunale determinate modalità di vendita finalizzate al rispetto delle normative vigenti nelle materie dell'igiene e della sanità pubbliche, della polizia veterinaria e del benessere animale.

Articolo 14

Impianti per animali da compagnia

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata al preventivo nulla osta del comune su parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica della ASL.
2. Gli impianti già in attività devono rivolgere domanda di nulla osta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. E' fatto obbligo per le attività di addestramento della tenuta di un registro, validato dal Comune, dal quale risulti la registrazione di ogni cane in addestramento e per ogni soggetto:
 - certificato del medico veterinario attestante l'idoneità del soggetto ad essere sottoposto all'addestramento;
 - numero del viaggio;
 - nome e cognome del conduttore;
 - data di nascita del conduttore;
 - attività dell'addestramento;
 - modalità e durata dell'addestramento;Il registro deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni.

Articolo 15

Addestramento di animali

1. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o con le modalità vietate di cui al comma 2 dell' art. 8, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché a privazioni del cibo e dell'acqua.

Articolo 16

Animali in premio e in omaggio

E' vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.

Articolo 17

Mostre di animali

1. Sono vietate le mostre di cuccioli di animali da compagnia.

~~Sono vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. E' fatta eccezione per le mostre faunistiche al seguito dei circhi. Autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'art.6 della legge 150/92.~~

Sulla base di quanto disposto dalla Circolare del Ministero degli Interni n. 5960 del 22.2.2002, recante disposizioni applicative delle Legge 150/92 e 426/98, per le mostre a seguito di circhi già muniti di attestato di idoneità ai sensi dell'art.6, comma 6 della legge 150/92, si dovrà procedere alla rivenifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente qualora siano intervenuti variazioni nel numero e nella specie dei soggetti detenuti o nelle strutture destinate alla loro custodia.

CAPO V

ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI

Articolo 18

Colonie feline

1. Si configura come colonia felina l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà), che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina avviene a seguito di accertamenti eseguiti dalla U.F. Sanità Pubblica Animale della A.S.L. che effettua il censimento delle colonie feline, procede al controllo sanitario ed alla sterilizzazione.
2. Per la gestione delle colonie feline il Comune si avvale, oltre che delle associazioni che svolgono servizi specifici di cura e soccorso, anche del supporto di cittadini che volontariamente si occupano della colonia e che hanno ottenuto il riconoscimento come referenti. Ad essi viene rilasciato un apposito tesserino di riconoscimento, a seguito della partecipazione al corso di preparazione organizzato dalla U.F. Sanità Pubblica Animale della A.S.L.
3. I referenti che accudiscono le colonie portando loro il cibo provvederanno alla rimozione dei contenitori e degli eventuali avanzi di cibo, contribuendo al mantenimento igienico del luogo. Collaboreranno altresì con l'A.S.L. per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.

Articolo 19

Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti

1. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento all'unità funzionale di sanità pubblica veterinaria dell'USL o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.

CAPO VI

ACCATTONAGGIO

Articolo 20

Accattonaggio con animali

1. E' vietato mendicare esibendo o detenendo presso di sé cuccioli o animali con cuccioli o impiegando animali come attrattiva o richiamo.

Articolo 21

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, il personale del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L., le Guardie Ambientali Volontarie, le Guardie Zootecniche.